(N. 261)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **153**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1953

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e per i reati connessi, nonchè per i reati commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ed inerenti a fatti bellici dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera *a*):

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione, già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e devono essere applicati anche a coloro che si

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea:

d) per i reati finanziari previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non siano superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, anche se congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'indulto si applicherà anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che l'indulto per i reati finanziari è subordinato alle seguenti condizioni:

1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2) il trasgressore non abbia già subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge;

e) che l'indulto avrà efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 1, lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI